



BREXIT NELLA FASE DI ATTUAZIONE: criticità e soluzioni doganali, fiscali, contrattuali e processuali

03 DICEMBRE 2020

L'IMPATTO DELLA BREXIT SUI CONTRATTI ESISTENTI

RELATORE

AVV. TOMMASO MANCINI



1- LEGGE APPLICABILE

Contratti internazionali → Conflitto di leggi

Regolamento Roma I (Reg. UE 593/2008) – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

- Stati UE (no Danimarca)
- Sancisce il principio di **libertà di scelta** della legge applicabile al contratto, salvo alcune eccezioni (contratti di lavoro, contratti con consumatori, ecc.)
- Consente di individuare la legge applicabile al contratto in **mancanza di scelta** delle parti



1- LEGGE APPLICABILE

Dal 1 gennaio 2021, il Regolamento Roma I:

- Continuerà ad applicarsi nell'UE
- Si applicherà direttamente nel Regno Unito solo in relazione ai contratti stipulati entro il 31/12/2020 (art. 66 del Withdrawal Agreement).

Dal 1 gennaio 2021, le disposizioni del Regolamento Roma I si intenderanno trasposte in UK come **normativa interna**.

Pertanto, in relazione alla stipula di **nuovi contratti**:

- Sarà ancora possibile continuare a scegliere la legge applicabile
- In caso di mancata scelta, la legge applicabile sarà di fatto individuata sia dai giudici dei paesi UE che dai giudici UK in base alle disposizioni del Regolamento.



2- TERRITORIO CONTRATTUALE

La Brexit impatta sui contratti con ambito di applicazione al «**territorio UE**», in considerazione del fatto che la nozione e l'interpretazione di «territorio UE» varieranno a seguito dell'uscita del Regno Unito.

In particolare ciò vale per contratti di agenzia / distribuzione / franchising / ecc.



2- TERRITORIO CONTRATTUALE

Esempio di clausola

*“USA Inc. nomina ITALIA SRL proprio **distributore per il territorio dell’UE**”*

Come si interpreta la clausola dopo la Brexit?

- ITALIA SRL rimane distributore per UE (a 27) oppure per UE (a 27) + UK?
- Consigliata la **rinegoziazione** della clausola alla luce del nuovo assetto giuridico ed economico



3- RISCHIO DI CAMBIO GBP/EUR

GBP/EUR



Referendum del 23/06/2016: vittoria del Leave

In conseguenza della Brexit il tasso di cambio GBP/EUR potrebbe diventare molto volatile, avvantaggiando una parte e svantaggiando l'altra.



3- RISCHIO DI CAMBIO EUR/GBP

CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI PER VARIAZIONE DEL TASSO DI CAMBIO

___.1 I prezzi dei Prodotti riportati nel listino prezzi del VENDITORE, denominati **in Euro (EUR) /oppure/ in Sterline Britanniche (GBP)**, sono stati concordati e fissati alla data di stipulazione del presente Contratto applicando il tasso di cambio convenzionale GBP/EUR = 1,15 (1 BGP = 1,15 EUR) di seguito definito “Tasso di Cambio Iniziale”.

___.2 Nel caso in cui, nel periodo, il tasso di cambio GBP/EUR subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, maggiore o uguale al __% (_____ percento) rispetto al Tasso di Cambio Iniziale, i prezzi dei Prodotti verranno conseguentemente variati, in aumento o in diminuzione, secondo le modalità di calcolo di seguito riportate:

.....



4- FORZA MAGGIORE

Si è discusso se la Brexit possa rappresentare un evento di **Forza Maggiore**.

Nei sistemi di **civil law** (es.: artt. 1256, 1463 e 1218 cod. civ. italiano) l'istituto della Forza Maggiore prevede una esenzione da responsabilità in caso:

- di sopravvenuta impossibilità della prestazione contrattuale (definitiva o temporanea)
- senza colpa del soggetto obbligato
- a causa di un evento imprevedibile e al di fuori del suo controllo

Il concetto di Forza Maggiore **non esiste** nei sistemi giuridici di **common law**, come quello anglosassone (nella contrattualistica si è mutuato infatti il termine francese «Force Majeure»).



4- FORZA MAGGIORE

La Brexit è un **evento atteso**.

Di conseguenza, in generale, **la Forza Maggiore non potrà essere invocata** qualora la legge (italiana) oppure la clausola di Force Majeure prevedano che l'evento sopravvenuto, oltre ad essere al di fuori del controllo delle parti, debba essere anche un **evento imprevedibile**.

Le medesime considerazioni valgono per il **Covid-19** dall'11 marzo 2020, data in cui l'OMS ha dichiarato la pandemia.

Occorre pertanto inserire nei contratti delle **clausole ad hoc**, ritagliate sul caso specifico ed aggiuntive rispetto alla clausola di forza maggiore, per disciplinare anticipatamente le conseguenze giuridiche di tali eventi che, benché al di fuori del controllo delle parti, sono ragionevolmente prevedibili.



5- ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA (HARDSHIP)

Art. 1467 Codice Civile

«Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta **eccessivamente onerosa** per il verificarsi di **avvenimenti straordinari e imprevedibili**, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto [...]. La parte contro la quale è demandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto».

Non disciplinata dalla normativa in UK.

Valgono le stesse considerazioni effettuate per la Forza Maggiore: necessità di disciplina tramite **apposite clausole contrattuali** (es. clausola di revisione dei prezzi).



Modulo di formazione internazionale

L'IMPATTO DELLA BREXIT SUI CONTRATTI ESISTENTI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

AVV. TOMMASO MANCINI tommaso@bacciardistudiolegale.it